

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 19 LUGLIO 1879

l'articolo 22 passando intanto all'articolo 15 che diventerebbe articolo 14. Mi pare che questo sia l'ordine da seguire.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Rimarrà dunque sospeso l'articolo 14.

Verremo all'articolo 15 che diventa il nuovo articolo 14.

Esso è in questi termini:

« Il n° 5 della tariffa doganale è modificato come appresso:

« 5. a) Spirito puro in botti o caratelli per ettolitro, lire 25.

« b) Spirito dolcificato o aromatizzato, compreso il rum, l'acquavite, ecc., in botti e caratelli, lire 50.

« c) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, cento, lire 50.

« d) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie di mezzo litro o meno per cento, lire 30. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il nuovo articolo 14.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 16, che diventa 15.

« Si determineranno per decreto regio:

« a) Le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

« b) I locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;

« c) La formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente quando andrà in vigore la presente legge, e le norme per quelli successivi;

« d) Le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;

« e) I criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool, salva la liquidazione definitiva dopo gli accertamenti del servizio di vigilanza;

« f) Le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

Onorevole relatore, l'articolo procede così, non è vero? Siccome alla lettera g la Commissione fa un emendamento, la prego di stare attento alla lettura, perchè non nascano errori.

« g) I modi da tenere per l'applicazione dello strumento indicato negli articoli 2 e 10. »

SELLA. (Presidente della Commissione) Basta.

INCAGNOLI, relatore. Resta sostituito l'uno all'altro.

PRESIDENTE. Sta bene.

« h) Le discipline e le altre condizioni per la ri-

scossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1864, n° 1827, e del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018;

« i) Le norme per la restituzione all'uscita dal regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciatì, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa;

« l) Il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità, e per determinare la tara delle botti. »

Hanno chiesto di parlare intorno a quest'articolo gli onorevoli Delle Favare e Damiani. Però prima do lettura dell'aggiunta che l'onorevole ministro propone, che è del tenore seguente:

« m) Le norme per l'accertamento della durata delle distillazioni nei lambicchi indicate dall'articolo 11, per parte degli agenti della finanza, nei casi in cui, nonostante diffidamento, l'autorità comunale non adempia il suo compito. »

Ora l'onorevole Delle Favare ha facoltà di parlare.

DELLE FAVARE. Attesa la giusta impazienza della Camera che vuol terminare, mi limito a pregare la Commissione, nonchè l'onorevole ministro delle finanze, a volere consentire che alla lettera i dell'articolo 12 del Ministero, dopo la parola *liquori*, sia aggiunta la parola *di mosti*, talchè si direbbe: *sotto forma di liquori, di mosti, o di vini conciatì*. Come la Camera ha udito, si tratta di dare al Governo la facoltà di stabilire le norme per la restituzione della tassa pagata. Io non interloquisco sopra i sette decimi, che mi sembrano una restituzione non adeguata, monca, meschina. Solo richiamo l'attenzione della Commissione, non che dell'onorevole ministro, sulla proposta da me fatta, che credo indispensabile per fare un'agevolezza ai nostri agricoltori; e sono contento che l'onorevole ministro vi annuisca, e spero che altrettanto farà l'onorevole Commissione.

In questi ultimi tempi, dietro la ricerca del mercato francese, alcuni nostri proprietari pensarono di concentrare i loro mosti per mezzo della cottura, e per poterli esportare vi aggiunsero una sufficiente quantità di alcool.

Or giova osservare che si tratta di tassare con questa legge l'alcool che va in consumo, e non già quello che serve come materia ausiliatrice dell'industria. Non credo inoltre che si voglia fare un trattamento differente per il prodotto della vite solo perchè subendo una trasformazione il mosto si cambia in vino: ma che s'intende trattare nello stesso modo il mosto concentrato che, attesa una data addizione di alcool si rende capace di essere esportato.

Voglio sperare che noi faremo quest'agevolezza